

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 03/12/2021

FATTO

Il cliente afferma nel ricorso: che il 12/12/2006 stipulava un contratto di finanziamento n. ***969 contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente nel 31/10/2012 senza ottenere il rimborso integrale di oneri e commissioni non maturati, in violazione della normativa nazionale (art. 125 sexies TUB) e comunitaria (Dir. 87/102/CEE e 2008/48/CEE), che vanno lette ed applicate nel senso indicato dalla CGUE nella c.d. sentenza Lexitor; che ha presentato reclamo per la restituzione di € 5.612,53, complessivi, a titolo di rimborso delle commissioni, delle spese fisse del contratto e dei costi assicurativi, non accolto dall'intermediario.

Domanda, quindi, la restituzione di euro 5.612,53 complessivi, calcolati con il metodo pro quota, in relazione alle voci: spese fisse (euro 2182,71), commissioni (euro 1402,92) e costi assicurativi (euro 2026,90). Chiede, inoltre, gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario eccepisce: che il cliente stipulava il contratto di finanziamento n. *** 969 il 12/12/2006; che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del cliente, quest'ultimo è incorso in un'ipotesi di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 cod. civ., con conseguente estinzione del finanziamento "per mezzo del T.F.R. ed altre indennità"; che la richiesta di rimborso non è pertanto suscettibile di

accoglimento, in quanto non si è verificato il presupposto dell'estinzione anticipata di cui all'art. 125-sexies co. 1 del T.U.B. Rileva l'infondatezza della richiesta di rimborso delle spese legali in quanto priva del benché minimo fondamento, stante anche il carattere stragiudiziale della controversia

L'intermediario chiede, quindi, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Dalla documentazione depositata, si evince che l'estinzione del finanziamento è avvenuta in parte con il TFR (per la somma di € 866,00 pari a due rate) e in parte per intervento della Compagnia assicurativa (€ 29.968,31). L'intermediario ha dichiarato di aver ricevuto l'indennizzo da parte della Compagnia assicurativa. Si ha presente che, nel caso di specie, l'importo relativo al premio assicurativo rischio impiego è stato corrisposto dal cliente.

Dagli atti acquisiti a questo procedimento, i costi di cui il cliente chiede il rimborso debbono essere qualificati come costi *recurring*, rispetto ai quali è sorto quindi l'obbligo di rimborso da parte dell'intermediario secondo il criterio *pro rata temporis*.

Infatti, secondo i principi espressi dal Collegio di coordinamento, con la decisione n.21676/21, per i contratti stipulati prima del 25/7/2021 sono retrocedibili i soli costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi *recurring*): "[...] Sulla scorta delle considerazioni che precedono questo Collegio di Coordinamento esprime perciò il seguente principio: in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi *recurring*) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi *up front*).

Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Il ricorrente chiede, inoltre, il rimborso del premio riferito alla copertura attivata, e conteggia solo le rate residue corrisposte mediante intervento della compagnia (81) e non anche quelle riferite al versamento del TFR (per complessive 83, di cui due corrisposte con il versamento del TFR).

Si richiamano, al riguardo, i principi espressi dal Collegio di coordinamento nelle decisioni n. 13305 e 13306 del 19 giugno 2018 secondo cui: nel caso di assicurazione vita/danni, con oneri assicurativi sopportati dal cliente finanziato, l'estinzione diretta da parte della compagnia di assicurazione non preclude al cliente (e dunque consente comunque e in ogni caso) l'azione di ripetizione relativa agli oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione.

Nella fattispecie di cui è controversia, il costo del premio non risulta contrattualmente distinto nella copertura vita e nella copertura impiego; trattandosi di un premio unico riferito alla copertura attivata a seguito di sinistro connesso con la cessazione del rapporto di lavoro, al cliente non spetterà alcun rimborso per la quota non goduta del premio vita che non è scindibile.

Il ricorso deve, quindi, trovare parziale accoglimento, posto che secondo quanto risulta dal seguente prospetto

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 41.779,88	TAN	4,50%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	433,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	69,17%
Data di inizio del prestito	12/12/2006	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	50,14%

rate pagate	37	rate residue	83	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni intermediario				2.078,40	Recurring	69,17%	1.437,56	0,00	1.437,56
Spese fisse				3.233,64	Recurring	69,17%	2.236,60	0,00	2.236,60
Totale				5.312,04					3.674,16

la parte ricorrente non ha ancora ottenuto l'integrale rimborso delle commissioni e delle spese fisse non maturate per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento, dovendosi quindi disporre che l'intermediario resistente corrisponda alla stessa la somma di € 3674.

Con riguardo alle domande accessorie, posto che la prestazione cui è tenuto l'intermediario resistente deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, il rimborso degli interessi – calcolati al saggio legale – deve computarsi a partire dalla data del reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione (cfr. Collegio di coordinamento n. 5304 del 17 ottobre 2013).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.674,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA